PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 46 (Capitolato Allegato F)

Nelle stazioni in cui la direzione delle poste lo giudichera' necessario, il concessionario dovra' cederle gratuitamente un locale sufficiente per uffizio postale e per deposito delle valigie opportunamente collocate.

Il Ministero dei lavori pubblici si riserva il diritto di stabilire a spese del Governo gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, in guisa pero' che questi stanti ed apparecchi per la natura e disposizione loro non siano d'impedimento ne' di pericolo alcuno alla circolazione dei convogli ne' al servizio delle stazioni.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato F
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-f-art-46/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it